



*Regione Campania
Al Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2021 - 0000088 /UDCP/GAB/UL del 05/01/2021 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania

SEDE

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 42.

Si trasmette, in allegato, il riscontro della Direzione Generale per le *Politiche agricole, alimentari e forestali* all'interrogazione in oggetto a firma del Consigliere regionale Avv. Gianpiero Zinzi (Lega Campania).

Prof. Avv. Alfonso Celotto



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Il Direttore

All Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale
Via Ca' Fornacetta, 9
40064 - OZZANO EMILIA (BO)

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Calendario per la stagione venatoria 2020/2021: paragrafi "proroga calendario venatorio 2020 – 2021 (dgr n. 322 del 30.06.2020)".
Richiesta parere integrativo.

In applicazione delle disposizioni dell'art. 18, comma 2 e 4, Legge 11 febbraio 1992 n. 157, si chiede il parere di codesto Istituto sul documento allegato, recante **la proposta di modifica "proroga calendario venatorio 2020 – 2021 (DGR n. 322 del 30.06.2020)"**, del calendario venatorio per l'annata 2020 – 2021.

Il documento di risposta potrà essere trasmesso via e-mail all'indirizzo flora.dellavalle@regione.campania.it.

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente UOD
dott.ssa Flora Della Valle

Il Direttore Generale
dott. Filippo Diasco

Allegato: Richiesta di parere.



RICHIESTA PARERE

Calendario e Regolamento per la stagione venatoria 2020/2021 (DGR n. 322 del 30.06.2020).

Richiesta di proroga: "*estensione dei periodi venabili anche oltre i termini fissati nel calendario attualmente in vigore per quelle specie per le quali la normativa nazionale lo consente (L n. 157/92, art. 18)*".

PREMESSO che:

1. l'art. 1, comma 2, della Legge n. 157/92 stabilisce che "*l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole*", condizioni poste a riferimento per la proposta di modifica presentata;
2. l'art 24, comma 1, Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania*" - come modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12 - stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il CTFVR, pubblica il calendario venatorio regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
3. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023, è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 21.12.2012, n. 787, e dal Consiglio Regionale nella seduta del 20 giugno 2013 e pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013;
4. l'art.18, comma 2, della Legge 157/92 e s.m.i. stabilisce la possibilità, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, di autorizzare l'apertura anticipata della caccia al 1° settembre;
5. il medesimo art. 18, comma 2, della L 157/92, come modificato dalla L. 96/2010, prevede inoltre la possibilità per le Regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere dell'ISPRA;
6. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. n. 26/2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2013, è stato convocato il C.T.F.V.R. per il 18 marzo 2020 per acquisirne il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale 2020/2021;
7. la suddetta proposta di calendario venatorio 2020/2021 è stata modificata, alla luce delle osservazioni trasmesse dai componenti del succitato Comitato ed è stata poi inviata all'ISPRA, con nota n. 186576 del 08.04.2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 2 e 4, della L. 157/1992 e l'ISPRA ha rilasciato il proprio parere in data 12/06/2020 prot. n. 25293;
8. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. n. 26/2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2013, è stato convocato il C.T.F.V.R. per il 26 giugno 2020, per acquisirne le valutazioni sul parere rilasciato dall'ISPRA sulla proposta di calendario venatorio regionale 2020/2021;
9. La Giunta regionale della Campania con Delibera n. 322 del 30.06.2020 ad oggetto "*art. 24, comma 1, L.R. 26/2012 e smi. Approvazione calendario venatorio per l'annata venatoria 2020/2021*", (pub. BURC n. 138 del 8 luglio 2020) ha provveduto ad approvare il calendario venatorio per l'annata 2020/2021;
10. a seguito dei diversi provvedimenti, di livello nazionale e regionale, intrapresi nella necessità di contenere l'andamento epidemiologico dei contagi da COVID-19 (DPCM 3 novembre 2020, Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020) che hanno escluso in modo categorico la possibilità di proseguire l'attività venatoria sull'intero territorio della Campania, i competenti Uffici regionali, hanno approfondito le relative problematiche rassegnando, la

propria motivata proposta di modifica al calendario venatorio 2020/2021 prevedendo l'estensione dei periodi venabili anche oltre i termini fissati nel calendario attualmente in vigore (DGR n. 322 del 30.06.2020) esclusivamente per quelle specie per le quali la normativa nazionale lo consente (L n. 157/92, art. 18) adducendo le motivazioni di seguito riportate.

MOTIVAZIONI

Diversi sono stati i provvedimenti, di livello nazionale e regionale, intrapresi nella necessità di contenere l'andamento epidemiologico dei contagi da COVID-19, che hanno escluso in modo categorico la possibilità di proseguire l'attività venatoria sull'intero territorio della Campania.

Nello specifico, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (GU Serie Generale n. 284 del 14/11/2020), all'art 1, ha disposto l'applicazione alla Regione Campania delle misure di contrasto di cui all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, recante lo scenario 4 per le cosiddette zone rosse.

Con la successiva pubblicazione delle FAQ sul sito istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, alla rubrica "Attività motoria e sportiva" è stato poi chiarito che le attività connesse all'attività venatoria non rientrano tra quelle per le quali è fatta salva la deroga al divieto di spostamento, escludendo in modo categorico la possibilità in tali zone di proseguire la detta attività.

La susseguente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 90 del 15 novembre 2020, al punto 2 fa salvo quanto previsto nel DPCM 3 novembre 2020 "Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020".

Invero, già con Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 del Presidente della Giunta, nella necessità di contenimento dell'emergenza epidemiologica, era stata introdotta, **con decorrenza dal 23 ottobre 2020, l'interdizione alla mobilità interprovinciale** se non per esigenze, autocertificate sotto personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000. Tali restrizioni alla mobilità interprovinciale erano state poi confermate ed estese fino al 14 novembre 2020 con Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania nn. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 del 2020. Le attività connesse all'esercizio venatorio, non sono contemplate tra quelle per le quali è fatta salva la deroga al divieto di spostamento tra le province.

Con Ordinanza del Ministro della Salute firmata in data 27/11/2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (GU Serie Generale n.296 del 28-11-2020), la qualificazione della Campania quale zona rossa è stata estesa fino al 3 dicembre 2020.

Con Ordinanza del 5 dicembre 2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano*", (GU Serie Generale n.303 del 05-12-2020), il Ministro della Salute all'art. 1 ha disposto **l'inserimento della Regione Campania nelle zone cosiddette "arancioni"**, disponendo all'uopo la cessazione degli effetti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e l'applicazione invece, delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020), recante uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto".

Attenendosi a quanto pubblicato nelle FAQ riguardante le zone "arancioni", l'attività venatoria è può essere esercitata purché limitata all'ambito del proprio Comune.

Tabella riepilogativa dei periodi di interdizione alle attività venatorie

Tipologia	data di inizio	data di fine	totali giorni	totali giornate di caccia
Interdizione mobilità provinciale	23/10/20	15/11/20	23	19
Interdizione (zona rossa) totale	15/11/20	05/12/20	21	15
ambito del proprio comune (zona arancione)	06/12/20	13/12/2020 (teorico)	8	5

FONDAMENTI NORMATIVI

Normativa nazionale (L. n. 157/92 art. 18)

A tal proposito si comunica:

1. l'art.18, comma 2, della Legge 157/92 e s.m.i. stabilisce la possibilità, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, di autorizzare l'apertura anticipata della caccia al 1° settembre, subordinata al rispetto dell'arco temporale 1 settembre – 31 gennaio, previsto per le singole specie, e alla preventiva predisposizione di adeguati Piani faunistico-venatori;
2. il medesimo art. 18, comma 2, della L. 157/92, come modificato dalla L. 96/2010, prevede inoltre la possibilità per le Regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere dell'ISPRA;
3. la legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1 bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/ CE.

Per maggiore completezza si riporta integralmente il contenuto dell'art. 18 della L. 157/92:

Art. 18. (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) **specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre**: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) **specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio**: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) **specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre:** pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) **specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio:** cinghiale (*Sus scrofa*).

PROPOSTA DI MODIFICA

Alla luce delle considerazioni e delle indicazioni generali di cui ai riferimenti sopra indicati, si riporta di seguito, una proposta di proroga del calendario venatorio 2020/2021 ai sensi della legge n. 157/92 art. 18. la proposta, in funzione delle limitazioni subite dai cacciatori campani, prevede una estensione dei periodi venabili anche oltre i termini fissati nel calendario attualmente in vigore esclusivamente per quelle specie per le quali la normativa nazionale lo consente (L n. 157/92, art. 18).

Si richiedono le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) al paragrafo “*Apertura*”, nel capoverso “Specie cacciabili dal 20 settembre 2020 al 30 dicembre 2020: merlo (*Turdus merula*)” **sostituire con** “Specie cacciabili dal 20 settembre 2020 al 31 dicembre 2020: merlo (*Turdus merula*)”;
- b) al paragrafo “*Apertura*”, nel capoverso “Specie cacciabili dal 20 settembre 2020 al 30 gennaio 2021: fagiano (*Phasianus colchicus*) per questa specie, dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C.” **sostituire con** “Specie cacciabili dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021: fagiano (*Phasianus colchicus*) per questa specie, dal 30 novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C.”;
- c) al paragrafo “*Apertura*”, nel capoverso “Specie cacciabili dal 1 ottobre 2020 al 30 gennaio 2021: volpe (*Vulpes vulpes*), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
 1. dal 1 ottobre al 30 dicembre 2020 con e senza l’ausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
 2. dal 2 gennaio al 30 gennaio 2021 senza l'ausilio del cane da seguita;
 3. gli Uffici competenti dal 2 gennaio al 30 gennaio 2021, autorizzano la caccia alla volpe con l’ausilio del cane da seguita in apposite battute, definendo entro il 30 novembre 2020 le zone in cui possono essere svolte e il relativo regolamento di assegnazione. Il rilascio di dette autorizzazione è previsto entro il 15 dicembre 2020”.
- d) **sostituire con** “Specie cacciabili dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021: volpe (*Vulpes vulpes*), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti modalità:
 1. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020 con e senza l’ausilio del cane da seguita ed anche in battuta;
 2. dal 2 gennaio al 31 gennaio 2021 senza l'ausilio del cane da seguita;
 3. gli Uffici competenti dal 2 gennaio al 31 gennaio 2021, autorizzano la caccia alla volpe con l’ausilio del cane da seguita in apposite battute, definendo entro il 30 novembre 2020 le zone in cui possono essere svolte e il relativo regolamento di assegnazione. Il rilascio di dette autorizzazione è previsto entro il 15 dicembre 2020.
- e) al paragrafo “*Apertura*”, nel capoverso “Specie cinghiale (*Sus scrofa*) **dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, esclusivamente in battute autorizzate.**

Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2020/2021 sono pari a **34**, l'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) viene così modulata:

In forma collettiva in squadre autorizzate è consentita:

MESE	GIORNI	N. GIORNATE
OTTOBRE Giovedì-sabato-domenica	1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31	14
NOVEMBRE Giovedì-sabato-domenica (dal 1-15) Giovedì - domenica (fino al 30)	1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 22, 26, e 29	11
DICEMBRE Giovedì-domenica	3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 e 31	9
TOTALE GIORNATE		34

Sostituire con "Specie cinghiale (*Sus scrofa*) dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con proroga per recupero fino al 31 gennaio 2021, esclusivamente in battute autorizzate con l'ausilio del cane da seguita .

Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2020/2021 sono pari a **35**, l'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) viene così modulata:

In forma collettiva in squadre autorizzate è consentita:

MESE	GIORNI	N. GIORNATE
OTTOBRE Giovedì-sabato-domenica	1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31	14
NOVEMBRE 2020 Giovedì-sabato-domenica (dal 1-15)	1, 5, 7, 8, 12 e 14	6
DICEMBRE 2020 giovedì-domenica	13, 17, 20, 24, 27 e 31	6
GENNAIO 2021 giovedì - domenica	3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31	9
TOTALE GIORNATE		35

- a) al paragrafo "**Apertura**", nel capoverso " Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 30 dicembre 2020**: allodola (*Alauda arvensis*) e lepre comune (*Lepus europaeus*), per questa ultima specie, gli Uffici competenti adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti e sull'analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie" **sostituire con** "Specie cacciabili **dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020**: allodola (*Alauda arvensis*) e lepre comune (*Lepus europaeus*), per questa ultima specie, gli Uffici competenti adotteranno criteri di prelievo basati sul numero degli esemplari introdotti e sull'analisi del prelievo delle precedenti annate venatorie;
- b) al paragrafo "**Apertura**", nel capoverso "Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021**: beccaccia (*Scolopax rusticola*), con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00 e di carniere" **sostituire con** "Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021**: beccaccia (*Scolopax rusticola*), con la limitazione dell'orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00 e di carniere";
- c) al paragrafo "**Apertura**", nel capoverso "Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 30 gennaio 2021**: tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), cesena (*Turdus pilaris*) e tordo sassello (*Turdus*

- iliacus*), **sostituire con** “Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021**: tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), cesena (*Turdus pilaris*) e tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- d) al paragrafo "**Apertura**", nel capoverso “Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 30 gennaio 2021**: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), folaga (*Fulica atra*), porciglione (*Rallus aquaticus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), marzaiola (*Anas querquedula*), fischione (*Anas penelope*), mestolone (*Anas clypeata*), **sostituire con** “Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021**: alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), folaga (*Fulica atra*), porciglione (*Rallus aquaticus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), marzaiola (*Anas querquedula*), fischione (*Anas penelope*), mestolone (*Anas clypeata*);
- e) al paragrafo "**Apertura**", nel capoverso “Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 20 gennaio 2021**: beccaccino (*Gallinago gallinago*) esclusivamente in caccia vagante, frullino (*Lymnocyptes minimus*) esclusivamente in caccia vagante”, **sostituire con** “Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021**: beccaccino (*Gallinago gallinago*) esclusivamente in caccia vagante, frullino (*Lymnocyptes minimus*) esclusivamente in caccia vagante;
- f) nel Paragrafo “**Indicazioni relative alle aree “Natura 2000”** nel capoverso “**dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020** Specie cinghiale (*Sus scrofa*), **esclusivamente in battute autorizzate**”, **sostituire con** “**dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021, con proroga per recupero fino al 31 gennaio 2021** Specie cinghiale (*Sus scrofa*), **esclusivamente in battute autorizzate con l’ausilio del cane da seguita**;
- g) nel paragrafo “**Battute di caccia al cinghiale**”, nel capoverso “Le battute di caccia al cinghiale sono disciplinate in apposito regolamento regionale che individua le procedure di formazione delle squadre, la ripartizione del territorio in aree vocate e le modalità di assegnazione delle stesse, nel periodo stabilito da questo calendario esclusivamente nei giorni di **giovedì e domenica** e, **dal 1 ottobre al 15 novembre 2020, oltre ai giorni di giovedì e domenica anche il sabato**”, **sostituire con** “Le battute di caccia al cinghiale sono disciplinate in apposito regolamento regionale che individua le procedure di formazione delle squadre, la ripartizione del territorio in aree vocate e le modalità di assegnazione delle stesse, nel periodo stabilito da questo calendario esclusivamente nei giorni di **giovedì e domenica** e, **dal 1 ottobre al 14 novembre 2020, oltre ai giorni di giovedì e domenica anche il sabato**”;
- h) nel paragrafo “**Prescrizioni – Battute di caccia al cinghiale**” il capoverso “Non è permesso ai cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle giornate autorizzate per le battute” **viene eliminato.**